

Il Tar del Lazio è intervenuto sul bando dei 69 dirigenti. Irregolarità della commissione

Agenzie dogane, concorso k.o.

Annulati gli atti della procedura selettiva delle prove

DI VALERIO STROPPA

Non c'è pace per i dirigenti delle agenzie fiscali. Arriva un nuovo stop per il concorso da 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, indetto il 16 dicembre 2011 e già sospeso in sede cautelare. Ieri il Tar Lazio ha annullato tutti gli atti della procedura selettiva a partire dalla correzione delle prove scritte, dopo aver rilevato alcune irregolarità nell'operato della commissione esaminatrice nel metodo di valutazione dei compiti (che dovranno essere ora riesaminati da una nuova commissione). La decisione è stata assunta dalla seconda sezione del Tar con le sentenze nn. 6095 e 6097 del 2015.

Il bando di concorso prevedeva l'esplicitamento di due prove scritte, di cui la prima a contenuto teorico e la seconda a contenuto pratico. Il contenzioso amministrativo si è instaurato a seguito dei ricorsi presentati da numerosi

concorrenti contro gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale. Atti che erano già stati sospesi dai giudici con l'ordinanza n. 5888 del 20 novembre 2014.

A fronte delle articolate motivazioni evidenziate nei ricorsi, nelle sentenze viene preliminarmente ricordato che nei concorsi pubblici «le commissioni esaminatrici esercitano un potere tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo solo laddove l'esercizio del potere stesso sia affetto da errori, ovvero sconfini nell'irragionevolezza e nell'arbitrio».

A finire però sotto la lente sono i verbali giornalieri redatti dalla commissione esaminatrice del concorso. Secondo i ricorrenti, infatti, sarebbe venuto meno il principio di collegialità perché le operazioni di correzione sono state rimesse a una sorta di «filtro» monocentrico, affidando a un singolo commissario una prima lettura di ogni elaborato (in modo da escludere dalla valutazione collegiale i com-
 pi-
 ti dei candidati che, secondo il giudizio del singolo, fossero apparsi palesemente insufficienti, cioè al di sotto dei 40/100). Inoltre, la commissione aveva inizialmente deciso di «limitare la valutazione alla lettura di uno solo degli elaborati del candidato, quando tale valutazione non avesse raggiunto il minimo di 70/100 previsto dal bando, e di estenderla al secondo elaborato quando invece la valutazione del primo avesse raggiunto o superato il minimo». Tuttavia tale metodo, seguito per i primi 221 compiti, è stato ritenuto non corretto dall'ufficio procedimenti disciplinari e reclutamento del personale dirigente che, con nota del 4 ottobre 2013, ha ritenuto preferibile «che fosse fatta una valutazione completa di tutti gli elaborati consegnati dai candidati». Metodologia che a quel punto è stata seguita dal candidato n. 222 in avanti, procedendo poi «al completamento della lettura degli elaborati non corretti di quei candidati che non avevano riportato il punteggio

minimo di 70/100 tra i primi 221 compiti corretti».

Una procedura che secondo il Tar Lazio deve essere censurata. Da qui la decisione di «procedere alla rinnovazione integrale della fase di correzione degli elaborati, a cura di una nuova commissione esaminatrice». La sostituzione del collegio viene ritenuta necessaria perché «i componenti della commissione non hanno dato prova di affidabilità nell'esecuzione dei compiti ad essi affidati», concludono le sentenze. E comunque, per effetto della proposizione di una querela di falso attualmente pendente, i vecchi commissari «versano in una condizione di incompatibilità sopravvenuta». Impossibile anche salvaguardare la posizione dei candidati per i quali sia pacifico che la correzione di entrambi gli elaborati è già stata effettuata collegialmente, in quanto «occorre garantire l'unicità e la contestualità delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte».

Bollo snellito

Bollo sui documenti informatici, scomputabile l'acconto di gennaio
Le nuove modalità di assolvimento dell'imposta, che prevedono il pagamento tramite F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fanno salve le somme già versate. L'acconto sull'imposta di bollo dei documenti informatici dovuta per il 2014, versato con il modello F23 cartaceo, può essere scomputato dal pagamento da effettuare in un'unica soluzione con l'F24 telematico entro il 30 aprile 2015, in applicazione della nuova disciplina prevista dal dm 17 giugno 2014. E, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 43/2015

LETTERA

Fisco, avevamo visto giusto

Il 26 aprile dell'ormai lontanissimo 2000, a pag. 27 di *Italia Oggi*, fu pubblicata un'intervista che rilasciai a Massimo Leoni sul progetto Agenzie fiscali di Vincenzo Visco. Prima ancora che questo fosse realizzato fui ben chiaro «le agenzie sono un grosso salto nel buio, sono incostituzionali e privano lo stato di uno dei suoi compiti fondamentali: la gestione della macchina tributaria». Ovviamente motivai questa posizione sostenendo che... «per risolvere i problemi operativi del fisco italiano ci vuole un servizio di intelligence pubblico... e non un gruppo di cercatori d'oro che guardano al bacino dell'evasione tributaria come a un immenso giacimento su cui giocarsi guadagni e carriera».

Ora, a distanza di quindici anni, la domanda che mi pongo è questa: «Avevo visto giusto o porto sfortuna?»

Il 1° gennaio 2001 Visco realizzò il suo progetto e, sei mesi dopo, il ministro Tremonti (con un vistoso passo indietro rispetto alle posizioni elettorali) lo consolidò; la Federazione Dirpubblica avviò, allora, la sua lenta battaglia giudiziaria per far emergere le varie incostituzionalità che le nuove macchine fiscali già evidenziavano, partendo proprio dalla gestione del personale.

Oggi, la sentenza 37 del 17/03/2015 della Corte costituzionale realizza questo obiettivo! Non si deve, infatti, confondere l'effetto con la causa in quanto nessuna figura dirigenziale apocrifia sarebbe stata possibile senza le agenzie fiscali. Ora non ci sono più alibi, né spazi per improvvisati tuttologi e tartuffi, si deve rivedere tutto il «pianeta agenzie», compresi Aifa e Demanio; così come, nelle altre amministrazioni, il sistema di assegnazione di incarichi dirigenziali a esterni (vedi regione Lazio). Ciò per non perseverare negli errori e per amor di patria.

Giancarlo Barra - segretario generale Dirpubblica

Al contributo unificato non si sfugge Pagamento anche da controparte

Al contributo unificato non si sfugge mai. Deve pagarlo anche la parte convenuta che si limita a proporre appello incidentale in commissione tributaria regionale. Quest'ultima infatti non può esimersi dall'odiato balzello semplicemente sostenendo che il contributo unificato per quel giudizio è già stato pagato dall'appellante e che la sua richiesta incidentale verte solamente sul riconoscimento delle spese del giudizio.

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 3548 del 20 aprile 2015, la parte che impugna incidentalmente una sentenza è tenuta infatti al pagamento del contributo unificato tributario, in quanto con tale impugnazione introduce una domanda distinta da quella della controparte. A nulla rileva il fatto che il contributo unificato sia stato già pagato dall'appellante principale sulla propria domanda.

Secondo i giudici del primo grado, l'appello incidentale introduce una controversia nuova e diversa rispetto a quella radicata dalla controparte che come tale necessita del pagamento del contributo unificato tributario introdotto nel giudizio presso le commissioni dal dl n. 98/2011.

Il caso deciso dalla commissione provinciale di Milano riguardava una richiesta di pagamento del contributo unificato notificato a una società che aveva impugnato incidentalmente l'appello dell'Agenzia delle entrate, unicamente per vedersi riconosciute le spese del giudizio che erano state invece oggetto di compensazione nella sentenza di primo grado.

Contro detta intimazione di pagamento la società aveva proposto ricorso presso la commissione provinciale sostenendo che lo stesso non fosse dovuto perché già pagato dai due appellanti principali, Agenzia delle entrate ed Equitalia, al momento della presentazione dell'appello in commissione regionale. A sostegno della pro-

pria tesi difensiva la società eccepiva inoltre che il contenuto dell'appello incidentale proposto non riguardava la debenza o meno di un tributo ma soltanto le spese processuali.

Di diverso avviso invece, come abbiamo già visto, il collegio giudicante.

La questione, secondo i giudici meneghini, deve essere risolta attraverso una attenta lettura dell'articolo 13 comma 6 quater e dell'articolo 14 comma 1 e 3 del Tusc (Testo unico delle spese di giustizia), così come esteso al processo tributario per effetto del dl 6 luglio 2011 n. 98.

Secondo tale combinazione normativa, si legge nella sentenza in commento, chiunque introduce una controversia civile, amministrativa, o tributaria, in ogni grado di giudizio in via principale o incidentale o con domanda riconvenzionale è tenuto al pagamento del contributo unificato.

La parte ricorrente non poteva quindi ritenersi esente dal pagamento del contributo perché già pagato dalle controparti: «Essa col suo appello incidentale aveva introdotto una controversia diversa da quella proposta dalle controparti; anzi contro di esse richiedeva la rifusione delle spese processuali anticipate in primo grado».

Ma la società ricorrente non si è vista soltanto respingere il ricorso proposto con il conseguente obbligo di pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale di cui sopra.

Per la commissione provinciale di Milano infatti la società ricorrente, nonostante la novità delle argomentazioni nel merito riguardanti la interpretazione delle norme che hanno introdotto il contributo unificato nel processo tributario, deve essere altresì condannata anche al pagamento delle spese processuali del giudizio da quantificarsi, forfettariamente, in 300 euro.

Andrea Bonghi

Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti